



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. CPTN/0023296/A

XVI LEGISLATURA

Trento, 25/09/2020

## COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE N.

19

## Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO

1

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.

ALL'ARTICOLO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

## Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

1. L'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico è sostituito dal seguente:

“Art. 6  
Requisiti e nomina

1. La carica di difensore civico è attribuita a persone in possesso di diploma di laurea, ad esclusione di quella triennale, con esperienza in campo giuridico o amministrativo.
2. Il Consiglio provinciale, entro 60 giorni dalla data della seduta di insediamento oppure, in caso di cessazione anticipata del difensore civico, entro 30 giorni da tale cessazione, pubblica nel sito istituzionale, nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali, l'avviso di rinnovo della carica. L'avviso contiene i requisiti richiesti, l'indennità spettante e il termine per la presentazione delle candidature da parte degli interessati. Oltre tale termine, purché almeno 7 giorni prima della data della riunione della Commissione consiliare prevista al comma 3, altre candidature possono essere presentate da ciascun consigliere provinciale, previo assenso dell'interessato.
3. Fermo restando che le candidature non sono in ogni caso sottoposte a procedure di valutazione comparativa, i candidati sono invitati ad un'audizione presso la commissione consiliare competente, aperta a tutti i consiglieri al fine di consentire loro di formarsi un convincimento in relazione al voto di nomina, per approfondire l'attinenza del curriculum rispetto all'incarico nonché l'indipendenza e l'imparzialità del candidato.
4. Il difensore civico è eletto con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale fra i candidati che hanno partecipato all'audizione prevista dal comma 4 le cui candidature siano proposte da parte di consiglieri provinciali nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno. È eletto il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio.

## SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

presentato il \_\_\_\_\_ articolo 1 n. emendamento \_\_\_\_\_ non ammissibile   
 discusso il \_\_\_\_\_ esito: ritirato  decaduto  respinto  approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

5. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile in nessuno dei ruoli previsti da questa legge.

  
ALEX MARINI

primo firmatario  
(corsivo e stampatello leggibili)

ulteriori sottoscrizioni  
(corsivo e stampatello leggibili)


NOTE PER LA COPERTURA FINANZIARIA (a cura del proponente)

l'emendamento comporta: maggiori spese SI NO minori entrate SI NO

quantificate in euro \_\_\_\_\_

anno in corso \_\_\_\_\_ sull'unità di voto (programma o tipologie) \_\_\_\_\_

anni successivi \_\_\_\_\_ sull'unità di voto (programma o tipologie) \_\_\_\_\_

  
ALEX MARINI  
(primo firmatario)

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

presentato il \_\_\_\_\_ articolo \_\_\_\_\_ n. emendamento \_\_\_\_\_ non ammissibile   
discusso il \_\_\_\_\_ esito: ritirato  decaduto  respinto  approvato